



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Stefania Sgroi	Presidente rel. est.
dott.ssa Giulia Polizzi	Giudice
dott. Pietro Enea	Giudice

letti gli atti della procedura familiare ex art. 66 per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), instaurata dai coniugi ROMANO EMANUELE ELIO (c.f. RMNMLL68B28D960M) e D'IZZIA ANGELA (c.f. DZZNGL73H64D960V), n.q. di parte debitrice, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Calogero Lo Giudice;
ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato il 3.7.2025, i coniugi Romano Emanuele Elio e D'Izzia Angela, n.q. di parte debitrice, hanno chiesto l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata ex artt. 66 e 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

2. Preliminarmente va osservato che, a seguito del deposito del ricorso, non è stata fissata udienza in quanto si tratta di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.).

3. Nel merito sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata dei coniugi Romano Emanuele Elio e D'Izzia Angela, di cui all'art. 270, comma 1, CCII, per le ragioni che seguono.

3.1. Il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCII, in quanto entrambi i coniugi sono stati titolari di imprese individuali, ormai cancellate, aventi la sede legale a Gela (CL), come risulta dalle rispettive visure camerali in atti, ed hanno la residenza a Gela (CL), come risulta dai rispettivi certificati di residenza in atti, rientrando nel circondario del presente Tribunale.

3.2. Non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti della stessa parte debitrice.

3.3. Si tratta di una "*procedura familiare*" per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII, in quanto instaurata da due coniugi.

3.4. La parte debitrice ha presentato una domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Calogero Lo Giudice, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di "*sovraindebitamento*", inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*", richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII.

In particolare, sotto il profilo soggettivo dello stato di "*sovraindebitamento*" come sopra definito dal codice, Romano Emanuele Elio è stato titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. 01436270852) esercente l'attività di lavori stradali, di terra e murari, edili in cemento armato ed idraulici, cancellata dal registro delle imprese il 14.02.2020 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 29.7.2025, acquisita ex art. 42 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII), e D'Izzia Angela è stata titolare dell'omonima impresa individuale (p.i. 01731730857) esercente l'attività vitivinicola e di produzione di frutta e ortaggi in pieno campo e in serra, cancellata dal registro delle imprese il 27.06.2019 (v. visura camerale in atti, aggiornata al 29.7.2025, acquisita ex art. 42 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII), da cui derivano i debiti documentati in atti dall'O.C.C., sicchè entrambi sono qualificabili come "*debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale*" ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII, per decorso del termine annuale dalla cancellazione della rispettiva impresa dal registro delle imprese ex art. 33, commi 1 e 2, CCII, fermo restando l'assoggettabilità alla presente procedura di liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica, titolare di impresa individuale, anche oltre tale termine annuale ex art. 33, comma 1-bis, CCII, come nel caso di specie.

In particolare, sotto il profilo oggettivo dello stato di "*sovraindebitamento*" come sopra definito

dal codice, la parte ricorrente versa in stato di “*insolvenza*”, a sua volta definito dall’art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come “*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”, se si considera che allo stato, come accertato dall’O.C.C., dei due coniugi l’unico percettore di reddito è il ricorrente, per l’esigua somma mensile media di euro 1.199,57, mentre la ricorrente è disoccupata, con conseguente incapacità della parte ricorrente di adempiere regolarmente i debiti assunti, pari alla somma complessiva di euro 268.195,46 (al netto della stima delle spese della presente procedura).

4. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l’apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei coniugi odierni ricorrenti ex art. 270, comma 2, CCII, ricomprensive tutti i beni della parte debitrice con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, e va nominato liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b), CCII, lo stesso professionista iscritto all’O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, della cui assistenza si è avvalsa la parte debitrice istante ex art. 269 CCII.

Inoltre va rigettata l’istanza con cui la parte debitrice chiede consentirsi l’utilizzo dell’immobile adibito a propria abitazione principale, sino alla data di aggiudicazione di tale bene nella presente procedura liquidatoria, in quanto risulta documentalmente che i coniugi risiedono a Gela (CL) in via F. Crispi 294, e che presso tale indirizzo, tra gli immobili di proprietà dei ricorrenti come accertati dall’O.C.C., risulta esservi solo un lastrico solare, sito al piano 4°, iscritto al catasto fabbricati al foglio 183, part. 1153, sub 9, cat. F/5, di proprietà solo del coniuge ricorrente, per la sola quota di 1/4, che come tale non è qualificabile come “abitazione principale” della parte debitrice, contrariamente a quanto dedotto a sostegno dell’istanza ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII.

P.Q.M.

visto l’art. 270 CCII;

dichiara aperta la procedura familiare di liquidazione controllata dei coniugi ROMANO ELIO (c.f. RMNMLL68B28D960M), n.q. di titolare dell’omonima impresa individuale (p.i. 01436270852) cancellata dal registro delle imprese il 14.02.2020, e D’IZZIA ANGELA (c.f. DZZNGL73H64D960V), n.q. titolare dell’omonima impresa individuale (p.i. 01731730857) cancellata dal registro delle imprese il 27.06.2019;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

nomina liquidatore il dott. Alessandro Cannizzaro, così confermando il professionista iscritto all’O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, della cui assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCII;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il

termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;

ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome dei coniugi debitori, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese con riferimento ad entrambe le imprese individuali dei coniugi ricorrenti, e sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, a cura del liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 15.09.2025.

IL PRESIDENTE REL. EST.

dott.ssa Stefania Sgroi